

CAMERA DEI DEPUTATI N. 393-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

alla Presidenza il 2 marzo 1949

Assegnazione di un contributo straordinario per l'anno 1948
alla Valle d'Aosta

Presentata alla Presidenza il 15 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la Valle d'Aosta, costituita in Regione, è retta da uno Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Per il suo funzionamento amministrativo è stabilito all'articolo 12 dello Statuto stesso, che alla regione Valle d'Aosta sia attribuita una quota dei tributi erariali.

Perdurando l'esame da parte delle singole Amministrazioni delle disposizioni e modalità in base alle quali poter addivenire all'assegnazione dei tributi ordinari anzidetti, si rende necessario provvedere all'assegnazione di un contributo straordinario alla Valle d'Aosta, analogamente a quanto venne già disposto per l'anno 1947, per il quale furono concessi con-

tributi per un totale di lire 585 milioni con il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 573 e 26 marzo 1948, n. 278.

In attesa che sia effettuato il riparto delle entrate tra lo Stato e la regione (riparto che andrà in vigore per l'esercizio 1949) lo Stato versa alla Valle d'Aosta, in surrogazione delle quote spettanti alla Regione, una somma il cui ammontare è di lire 585 milioni per l'esercizio 1948 ed il provvedimento arriva in ritardo, perché nel primo testo era stata omessa l'indicazione prescritta dall'articolo 87 della Costituzione.

Per bilanciare detto stanziamento il Ministero del tesoro è autorizzato ad utilizzare le maggiori entrate risultanti dal quinto prov-

vedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1948-49, inscrivendo la suddetta somma nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quindi perfettamente inquadrato nello spirito dell'articolo 81 della Costituzione.

La somma assegnata deve essere messa in relazione al fatto che, oltre i servizi delle altre regioni, la Valle d'Aosta ha assorbito anche quelli dell'istruzione pubblica, le cui spese sono tutte a carico della Valle ed ammontano ad oltre 300 milioni annui.

La regione deve inoltre provvedere ai servizi forestali, protezioni dalle valanghe, manutenzione strade di montagna, servizi ex-amministrazione provinciale, e l'assegnazione del fabbisogno per l'integrazione dei bilanci dei comuni e degli Enti comunali di assistenza inclusi nella circoscrizione della regione Valle d'Aosta.

D'altra parte lo Stato percepisce per contributi inerenti alla Valle d'Aosta oltre due miliardi annui.

Nel riparto si è tenuto conto delle entrate straordinarie del Casinò di Saint Vincent, che per lire 300 milioni vengono appunto devolute alla Valle d'Aosta.

Malgrado i noti aumenti incorsi in tutti i servizi pubblici nel 1948, la somma proposta è la stessa del 1947.

La Commissione pertanto esprime parere favorevole al disegno di legge che vi viene sottoposto, inteso a completare i provvedimenti per la sistemazione amministrativa dell'autonomia valdostana, in attesa che l'auspicata riforma tributaria acconsenta in modo definitivo a perfezionare anche l'articolo 12 dello Statuto speciale, in base a quanto prescrive l'articolo 50 dello Statuto stesso, che prevede appunto il riparto finanziario definitivo.

CHIARAMELLO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

In attesa che venga attribuita la quota dei tributi erariali a favore della « Valle d'Aosta », ai sensi dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è autorizzata l'assegnazione, a favore della stessa, di un contributo statale straordinario di 585 milioni per l'anno 1948, comprensivo del fabbisogno per l'integrazione dei bilanci, per il medesimo anno, dei comuni e degli enti comunali di assistenza inclusi nella circoscrizione della Regione autonoma.

ART. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti, la suddetta somma nello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1948-49.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.